

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 38 del 25/02/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL R.U.P. PER LE ATTIVITÀ DELL' UFFICIO TECNICO AFFERENTI ALLA PARTECIPAZIONE A BANDI DI FINANZIAMENTO - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 SS.MM.II. - IMPEGNO SPESA. CIG: Z5530CCB9F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- lo Statuto Comunale ed i vigente Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;
- il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 107 del citato T.U.;
- il D. Lgs. N. 118/2011 coordinato con il D. Lgs. N. 126 del 2014;
- L' art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale al comma 2, dispone che spetta ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

DATO ATTO CHE:

- il servizio tecnico del Comune di Soriso è attualmente sprovvisto di dipendenti in possesso delle necessarie competenze tecniche e professionali, e che solo al fine di garantire l'assolvimento degli obblighi e delle funzioni istituzionali, è temporaneamente assegnato al Sindaco la Responsabilità del servizio;

ATTESO CHE il Settore tecnico dovrà far fronte ad una serie di procedure tecnico – amministrative connesse alla partecipazione a bandi di finanziamento;

RICHIAMATE le Linee guida Anac n. 3 del 2017, di attuazione del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, recanti “ nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni” e nello specifico il capoverso 2.4 ivi riportato “*Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Qualora l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si applica l'art. 31, comma 6, del codice; negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri 4 dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dalle Linee guida, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice.*”;

RICHIAMATO, inoltre, l'art 31 del D. Lgs n.50/2016 "*Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, 36/196 per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.*

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 31, comma 8, D.Lgs. 50/2016 "*Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta*";
- trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
- trattandosi di affidamento di "servizio", non trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 3, commi 54 – 57, della legge finanziaria per il 2008, in quanto tali affidamenti sono autonomamente disciplinati dal d. Lgs. N. 50/2016 ss.mm.ii., come, tra l'altro, precisato dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – con la deliberazione n. 37/2008, e tra l'altro, tale servizio non rientra tra le attività di studio, consulenza e ricerca;
- ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a), D.Lgs. n.50/2016, l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, può avvenire mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

RILEVATO CHE È NECESSARIO:

1. procedere alla redazione delle proposte progettuali utili al fine di partecipare ad alcuni bandi che erogano finanziamenti e nello specifico Bando Creative living lab del Mibact, Bando Space di Fondazione Compagnia San Paolo, Bando Coltivare valore di Cariplo;
2. di avvalersi della società U-Lab s.r.l. di Milano per l'analisi dei contesti, la redazione della proposta progettuale e la predisposizione della documentazione necessaria la partecipazione ai sopracitati bandi;

ACCERTATA, quindi, la necessità delle attività di supporto relative all'attività specialistica di supporto al RUP per tutte le fasi di partecipazione ai bandi (predisposizione componente specialistica tecnica e finanziaria, analisi e supporto alla risoluzione delle problematiche connesse alla redazione dei documenti);

DATO ATTO che i procedimenti in oggetto presentano un notevole grado di complessità tecnico - amministrativa e sussiste, pertanto, la necessità che essi siano trattati da personale tecnico specializzato;

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno conferire apposito incarico di supporto al RUP per le motivazioni sopra meglio descritte e per i procedimenti di che trattasi;

VISTO l' art. 31, comma 11, D.Lgs. 50/2016 disciplinante la materia del supporto al RUP;

RICHIAMATI:

– l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

– l'art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e l'art. 15, comma 1, L.R. 7 Agosto 2007 n. 5, i quali prevedono che prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO inapplicabile al servizio in questione quanto disposto dall'art. 26 L. 448/1999 e dall'art. 1 D.L. 95/2012 (Convenzioni Consip e MEPA) e verificato, in ogni caso in data odierna che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi compatibili con quelli relativi alla presente procedura, e con non si può precedere mediante l'utilizzo del MEPA in quanto il servizio non risulta presente nelle categorie ivi contemplate;

DATO ATTO che:

- l'art. 1 del DL 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 dell'11 settembre 2020, ha introdotto una disciplina straordinaria, valida fino al 31 dicembre 2021, per l'affidamento dei contratti sotto soglia, in deroga al d.lgs. 50/2016 e smi;
- la norma chiarisce che la disciplina derogatoria "a tempo" sia giustificata da motivazioni "straordinarie";
- non solo per "incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici", ma, soprattutto, "al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19";
- il DL 76/2020 stabilisce che le stazioni appaltanti possano affidare le attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie UE, in due modi: mediante l'affidamento diretto; con procedura negoziata senza bando, secondo l'art. 63 del d.lgs. 50/2016;
- l'affidamento diretto è ammesso: per i lavori di importo fino a 150.000 euro; per servizi e forniture di valore inferiore a 75.000 euro;
- il comma 3 dell'art. 1 del DL 76/2020 stabilisce che gli affidamenti diretti possano essere realizzati tramite un unico provvedimento, come da art. 32 comma 2 del Codice dei contratti;
- in tali ipotesi, la stazione appaltante non chiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del Codice dei contratti, "salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta [...]";
- qualora si decida di chiedere comunque la garanzia provvisoria, "il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93" (art. 1, comma 4, DL 76/2020);

ATTESO, inoltre, che:

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha prodotto due pareri, in risposta ai quesiti nn. 753 e 764, votati alla "semplificazione" del procedimento di individuazione dell'appaltatore;
- i tecnici del Dicastero, in primo luogo, rappresentano che l'affidamento diretto, normato dall'art. 1 comma 2 del DL 76/2020, "non presuppone una particolare motivazione, né lo svolgimento di indagini di mercato";

- il Legislatore, “per appalti di modico importo”, ha previsto “modalità di affidamento semplificate e più "snelle" al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi”;
- i tecnici del Ministero sottolineano: che “l’eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenti comunque una best practice” e che, in ogni caso, occorra procedere nel rispetto dei principi generali in tema di appalti pubblici di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016 (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, risposta al Quesito n. 753 del 10/12/2020);
- rispondendo alla richiesta di parere n. 764, il Ministero ha ribadito che “per gli affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro per lavori e di importo inferiore a 75.000 per servizi, il decreto legge semplificazioni ha previsto l’applicazione dell’affidamento diretto”;
- “l’affidamento diretto, in quanto tale, avviene sic et simpliciter e dunque non presuppone una particolare motivazione né, tanto meno, l’esperimento di indagini di mercato”;
- “non è neppure prescritto l’obbligo di richiedere preventivi”;
- i tecnici del Dicastero ribadiscono che, “per appalti di modico importo”, il Legislatore ha previsto “modalità di affidamento semplificate e più snelle” per “addivenire ad affidamenti in tempi rapidi”;
- inoltre, al pari di quanto previsto nel Parere n. 753 sostengono: che si debbano osservare i principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016; che l’eventuale confronto di diversi preventivi rappresenti, in ogni caso, una best practice;
- nel Parere n. 764, il Ministero precisa la valutazione di più preventivi non deve “comportare una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l’intero decreto semplificazione”;
- inoltre, si precisa che, “quanto all’eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, competente in materia, determinare le modalità attraverso cui addivenire all’individuazione del proprio contraente diretto” (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, risposta al Quesito n. 764 del 20/10/2020).

ACQUISITO il preventivo depositato in atti (prot. n.244 del 27/01/2021);

DATO ATTO che il suindicato professionista ha le competenze tecnico- professionali necessarie a garantire lo svolgimento dell’incarico *de quo* ed ha dato la propria disponibilità ad eseguire le operazioni sopra descritte necessarie al puntuale e perfetto espletamento delle attività afferenti i procedimenti in argomento;

RITENUTO per le motivazioni su esplicitate, di affidare alla società U-Lab con sede in Milano alla Via Thaon di Revel 21, C.F. 09973810964 per un importo complessivo di Euro 2.000,00;

VISTO il D Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

VISTO il D Lgs 50/2016;

ACCERTATO, in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio, il cui budget è stato assegnato a questo servizio con le regola di finanza pubblica;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

La premessa fa parte integrante e sostanziale della presente;

- 1) Di affidare alla società U-Lab con sede legale in Milano P.IVA 09973810964 per un importo contrattuale di €. 2.000,00 l'incarico per lo svolgimento delle attività di supporto nell'ambito della procedura di redazione proposta progettuale per partecipazione ai bandi: Bando MIBACT - Creative Living Lab e CARIPLO CALL FOR IDEAS ECO;
- 2) Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192, comma 1, D.Lgs. 267/2000, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono quelli descritti in premessa;
- 3) Di impegnare per l'incarico professionale cui trattasi, ai sensi dell'articolo 183, c. 1, del D.Lgs n. 267/2000, la somma complessiva di € **2.000,00** importo che trova copertura finanziaria sui capitoli 1840.99 e 1840.1 del Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2021, dove esiste adeguata disponibilità;
- 4) Di dare atto che il CIG risulta essere **Z5530CCB9F.**;
- 5) Di dare atto di aver proceduto all'accertamento previsto dall'art. 9, comma 1 lettera a) del D.L. n. 78/2009, convertito con modifiche nella Legge n. 102/2009, e che l'impegno della spesa della presente determinazione è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- 6) Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il ricevimento di regolare fattura elettronica messa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, previa verifica della regolarità della prestazione eseguita e della regolarità contributiva;
- 7) Di dare atto infine che il pagamento in questione rientra tra i casi previsti dalla L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, e tra quelli previsti dall'art. 2 D. L. 210/2002 in materia di certificazione relativa alla regolarità contributiva.
- 8) Di esprimere, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147 bis del D.Lgs n. 267 del 2000, come modificato dal D.L. n. 174 del 2012, il parere di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- 9) Di disporre la trasmissione della presente determinazione, avente ad oggetto impegno di spesa, al Responsabile dell'Area finanziaria per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D. Lgs. N. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- 10) Di dare atto che il contratto sarà concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi di quanto disposto dalla' art. 32 comma 14 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., con la trasmissione della presente determinazione
- 11) Di dare atto che la presente determinazione:
 - ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
 - in attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 sarà pubblicata nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr. Augusto Cavagnino

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000)

Soriso, li 25/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr.ssa Isabel Maruzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 10-mar-2021 al 25-mar-2021.

Soriso, li 10/3/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dr. Augusto Cavagnino

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Soriso_____

Il Funzionario Incaricato